



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 333

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Integrazioni e modifiche alla deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018 e successive modificazioni, riguardante l'approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati danneggiati a seguito dell'emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018.

Il giorno **08 Marzo 2019** ad ore **11:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018, la Giunta provinciale ha approvato criteri e modalità per la concessione di contributi e indennizzi, connessi all'emergenza maltempo 27-30 ottobre 2018, a favore di privati cittadini (allegati 1 e 2), attività economiche e di lavoro autonomo (allegato 3), attività agricole e di acquacoltura (allegato 4), attività dei consorzi di miglioramento fondiario e di bonifica (allegato 5).

Con deliberazione n. 9 del 11 gennaio 2019, sono state apportate alcune modifiche correttive agli allegati 4 e 5, concernenti il settore agricoltura, che sono stati riapprovati nel testo coordinato.

Per chiarire alcuni aspetti interpretativi emersi a seguito dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, nonché in relazione a valutazioni tecniche e approfondimenti svolti nell'ambito delle attività di coordinamento riguardanti la gestione della ricostruzione a seguito dell'emergenza maltempo 2018, con deliberazione n. 171 del 8 febbraio 2019 sono state, infine, approvate ulteriori modifiche riguardanti gli allegati 2, 3 e 4, la proroga del termine ultimo di presentazione delle domande al 1 aprile 2019 e la presa d'atto dell'approvazione in Consiglio provinciale della legge provinciale di variazione del bilancio di previsione 2019-2021 che contiene norme riguardanti nuove tipologie di contributo che richiedono per la loro attuazione l'adozione di criteri specifici con provvedimenti della Giunta provinciale e con ordinanza del Presidente della Provincia.

Con il presente atto si rende necessario intervenire nuovamente sulla disciplina dei criteri per la concessione dei contributi, integrandola opportunamente, per le seguenti ragioni:

- definire l'attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, che introduce il comma 10 bis nell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, al fine di concedere contributi ai proprietari di veicoli a uso privato appartenenti ad organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile;
- definire alcuni aspetti attuativi dell'art. 1, comma 4, della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, che introduce una nuova tipologia di contributo a favore dei privati cittadini per il ripristino di beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, collocati in aree specificamente destinate all'insediamento (art. 3, comma 1, lettera n), l.p. n. 15 del 2015) o in altre aree individuate tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle stesse; criteri e modalità per attuare questa norma sono definiti con ordinanza del Presidente della Provincia;
- recepire le indicazioni contenute in particolare negli articoli 3, 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", per consentire la rendicontazione, a valere sulle risorse statali ripartite a favore della Provincia di Trento, dei contributi concessi a privati cittadini e ai soggetti esercenti attività economiche;
- riscontrare le osservazioni e le richieste di chiarimenti della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, a seguito della verifica di compatibilità dell'aiuto di stato rispetto al Regolamento (Ue) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo.

Integrazioni riguardanti l'attuazione dell'art. 1, commi 2 e 4, della l.p. 12.02.2019, n. 1

In merito all'attuazione del comma 10 bis dell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2019, si propone di integrare la

deliberazione n. 2453/2018 e successive modificazioni, con l'approvazione di specifici criteri contenuti nell'ALLEGATO 6 "Veicoli di soggetti privati appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile (OVPC)", parte integrante del presente atto. Si tratta di una disciplina che ricalca quella approvata nell'ALLEGATO 1 alla deliberazione n. 2453/2018, riguardante i danni ai veicoli ad uso privato, ai sensi del comma 9, dell'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, ma che eleva al 100% la percentuale del contributo che viene riconosciuta sulla spesa ammessa, tenuto conto che i soggetti a cui la norma si riferisce, hanno subito il danno ai veicoli di proprietà privata nello svolgimento dell'attività di soccorso durante la calamità, come volontari appartenenti al sistema di protezione civile.

In merito all'attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019, che introduce una nuova tipologia di contributo a favore dei privati cittadini per il ripristino di beni immobili diversi da quelli indicati nell'art. 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, collocati in aree specificamente destinate all'insediamento (art. 3, comma 1, lettera n, l.p. n. 15 del 2015) o in altre aree individuate tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle stesse, si introducono delle integrazioni e modifiche al testo dell'ALLEGATO 2 della deliberazione n. 2453/2018 e s.m. che si propone, pertanto, di sostituire integralmente con il nuovo testo allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. La completa attuazione di questa norma richiede, peraltro, l'adozione di un'ordinanza del Presidente della Provincia a cui spetta, in base alla legge, di definire i criteri e le modalità per individuare le aree di pregio paesaggistico-naturalistico all'interno delle quali può essere riconosciuto un parziale ristoro dei danni arrecati alle particelle edificiali e fondiari di proprietà di privati cittadini al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e dei relativi manufatti.

Integrazioni e modifiche all'Allegato 2 della deliberazione n. 2453/2018 e s.m.

Al fine di recepire le indicazioni contenute nel DPCM 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", con particolare riferimento all'articolo 3 di questo decreto, si propone di introdurre integrazioni e modifiche all'ALLEGATO 2, che viene approvato nel testo integrato e coordinato, quale parte integrante della presente deliberazione. Si tratta in particolare dei seguenti aspetti:

- elevazione all'80% della percentuale di contributo sulla spesa ammessa per interventi sull'abitazione principale;
- eliminazione della valutazione della condizione economico-patrimoniale della famiglia (ICEF) per determinare la percentuale di contributo per gli interventi relativi alle abitazioni diverse da quella principale, uniformando al 50% la percentuale di contributo per tale tipologia di bene immobile;
- introduzione del limite massimo di contributo pari ad Euro 187.500,00 nel caso di interventi riguardanti abitazioni distrutte e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, oltre ad Euro 10.000,00 per spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare, tenuto conto, per quest'ultima fattispecie, che il sedime dell'immobile demolito dovrà in ogni caso essere gravato da vincolo di in edificabilità;
- ridefinizione del contributo in rapporto all'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice in applicazione al criterio premiale definito dallo Stato nel DPCM 27 febbraio 2019 per coloro che avevano stipulato contratti assicurativi;
- introduzione del limite minimo di spesa pari ad Euro 500,00 per le attività di ripristino dello

stato dei luoghi e dei relativi manufatti di cui alla lettera d) del punto 2.1 dell'Allegato 2 per analogia con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo punto;

- introduzione del criterio in base al quale la Provincia può modificare le modalità di concessione del contributo in senso favorevole al cittadino, aumentando i limiti delle erogazioni in conto capitale, in relazione all'entità e alla natura delle risorse assegnate dallo Stato;
- introduzione di specificazioni in ordine al ruolo dell'amministratore di condominio nella legittimazione alla presentazione di domande di contributo a valere sulle parti comuni anche in attesa del trasferimento del titolo di proprietà ai titolari del diritto reale sui beni;
- definizione di dettaglio dei contenuti della documentazione tecnica per coordinare quanto disposto sul tema dal DPCM 27 febbraio 2019 relativamente allo strumento della perizia asseverata.

Integrazioni e modifiche all'Allegato 3 della deliberazione . 2453/2018 e s.m.

Con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del DPCM 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", si propone di introdurre delle integrazioni all'ALLEGATO 3 "Attività economiche e di lavoro autonomo" per adeguare le previsioni relative al calcolo del contributo in presenza di assicurazioni, al contenuto della documentazione da presentare in domanda coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del predetto DPCM 27 febbraio 2019 e per prevedere che le modalità di finanziamento possano essere adeguate in relazione alle risorse assegnate dallo Stato, in ottica più favorevole alle imprese. Si coglie inoltre l'occasione per specificare alcuni aspetti relativi a casi di impossibilità di continuare l'attività economica in generale o nell'originaria sede.

In dettaglio le integrazioni e modifiche introdotte nell'ALLEGATO 3 Attività economiche e di lavoro autonomo che viene approvato nel testo integrato e coordinato, quale parte integrante del presente atto, sono le seguenti:

- nell'oggetto dopo "558/2018" sono aggiunte le parole "nonchè le ulteriori misure statali di cui al DPCM 27 febbraio 2019";
- al punto 1.1. è aggiunto infine il seguente alinea: "- altri interventi ai sensi dell'art. 4 del DPCM 27 febbraio 2019.";
- il punto 2.2 è sostituito dal seguente: "2.2 – I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l'affitto dell'azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni. L'esercizio dell'attività produttiva può avvenire anche in diversa sede o unità operativa, qualora al momento della domanda relativa a beni immobili l'originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio e in ogni caso limitatamente ai contributi per beni mobili e indennizzi per perdita di reddito e scorte.";
- al punto 3.1. primo alinea le parole "Nel caso la localizzazione originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la ricostruzione può avvenire in località diversa;" sono sostituite dalle parole " Nel caso la sede oppure l'unità operativa originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la ricostruzione può avvenire in diversa localizzazione;"

- dopo il punto 4.4. è aggiunto il seguente punto: “4.4. bis In caso di impossibilità a continuare l'attività produttiva per casi di forza maggiore legati alla non agibilità, alla data della domanda, della sede o unità operativa per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la percentuale del contributo è pari al 75% del valore delle scorte danneggiate o distrutte come risultante dalla perizia asseverata e giurata di cui al punto 4.4.”;
- al punto 5.1 le parole “la spesa ritenuta ammissibile è ridotta in misura pari all'indennizzo” sono sostituite dalle parole “il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo”;
- al secondo alinea del punto 6.4 le parole “dei beni mobili” sono sostituite dalle parole “dei beni mobili e delle scorte”;
- al punto 7.2 è aggiunto infine il seguente periodo: “Le modalità di concessione potranno essere ridefinite in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 che verranno destinate ai presenti criteri.”;
- al punto 8.1 sono abrogati il secondo e quinto alinea;
- dopo il punto 9.1 è inserito il seguente: “9.1.bis Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto e l'eventuale attestazione della necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione. In tal modo il consuntivo di spesa assume la valenza di perizia asseverata, anche con riferimento alle regole di rendicontazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., qualora tali elementi non siano già presenti nella documentazione afferente la domanda. Con provvedimento della struttura competente verrà approvato lo schema del suddetto consuntivo, tenuto conto degli eventuali contenuti previsti dal DPCM 27 febbraio 2019.”;
- al punto 10.1. primo alinea sono aggiunte in fondo le seguenti parole “oppure, salvo casi di forza maggiore, anche diversi da quelli indicati al punto 2.2, non sia stato rispettato l'impegno a continuare l'esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 2.2,”

Modifiche agli Allegati 4 e 5 della deliberazione n. 2453/2018 e s.m.

Per quanto concerne i criteri approvati per il settore dell'agricoltura, bisogna evidenziare che, prima dell'attivazione di un aiuto di stato, è necessario procedere alla verifica della compatibilità dell'aiuto stesso rispetto a quanto previsto dagli “Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” oppure rispetto alle disposizioni del Regolamento (Ue) n. 702/2014, a seconda della tipologia del regime di aiuto che si ritiene di attivare. Nel caso dei criteri previsti dall'ALLEGATO 4 “Settore Agricoltura e acquacoltura” della delibera n. 2453/2018, come modificata dalla n. 9/2019 e dalla n. 171/2019, si è provveduto a comunicare in esenzione alla Commissione Europea l'aiuto attivato ai sensi del Reg. (Ue) 702/2014. Successivamente alla comunicazione, la Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, ha inviato una nota con osservazioni e richiesta di chiarimenti. A seguito di ciò, per meglio aderire alle specifiche previsioni della normativa comunitaria, si è provveduto a rimodulare il testo dell'allegato, secondo quanto concordato con la Commissione europea, fermi restando i contenuti relativi alle procedure e alla documentazione previsti dai sopra citati provvedimenti, che restano invariati. Si propone, pertanto, di riapprovare

l'ALLEGATO 4 "Settore agricoltura e acquacoltura/pesca", nel nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si precisa, inoltre, che gli aiuti di stato attivati dalla Provincia Autonoma di Trento sono pubblicati al link http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati/.

Per quanto riguarda invece l'ALLEGATO 5 "Settore agricoltura, Consorzi di miglioramento fondiario e Consorzio di bonifica", si rende necessario con il presente atto correggere degli errori materiali come di seguito specificato:

- Al punto 3 "Cumulo e limiti di spesa" nel secondo paragrafo si specifica che l'importo di euro 100.000,00 è "Iva esclusa";
- Al punto 6.2 "Contenuto della domanda" al secondo paragrafo, secondo alinea, la frase viene riformulata nel modo seguente: *"che le particelle fondiari interessate all'iniziativa ricadono nel perimetro territoriale di competenza e/o sono nella disponibilità dell'ente"*.

In relazione all'introduzione delle nuove tipologie di contributo, di cui all'art. 1, commi 2 e 4, della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, si ritiene opportuno prorogare i termini finali per la presentazione delle relative domande di contributo alla data del 30 aprile 2019.

In relazione alle modifiche apportate con il presente atto, viene adeguata anche la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande di contributo.

Sulle proposte di modifica dei criteri, condivise al tavolo coordinato dall'Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, sono stati acquisiti per le vie brevi i pareri di competenza dei servizi di staff.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
 - vista la propria deliberazione n. 2453 del 21 dicembre 2018;
 - vista la propria deliberazione n. 9 del 11 gennaio 2019;
 - vista la propria deliberazione n. 171 del 8 febbraio 2019;
 - visto l'art. 1, commi 2 e 4, della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1;
 - visto il DPCM 27 febbraio 2019;
 - visti gli altri atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di integrare e modificare, per le ragioni esposte in premessa, la deliberazione della Giunta provinciale n. 2453 del 21 dicembre 2018, come modificata dalle deliberazioni n. 9/2019 e n. 171/2019, nel seguente modo:

- sostituendo integralmente l'allegato 2 della deliberazione n. 2453/2018 e s.m. con il nuovo testo *ALLEGATO 2 "Immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili, nonché altre proprietà di soggetti privati"*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - sostituendo integralmente l'allegato 3 della deliberazione n. 2453/2018 e s.m. con il nuovo testo *ALLEGATO 3 "Attività economiche e di lavoro autonomo"*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - sostituendo integralmente l'allegato 4 della deliberazione n. 2453/2018 e s. m. con il nuovo testo *ALLEGATO 4 "Settore agricoltura e acquacoltura/pesca"*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - correggendo gli errori materiali dell'allegato 5 della deliberazione n. 2453/2018 e s.m., così come indicato specificamente in premessa;
 - approvando il nuovo *ALLEGATO 6 "Veicoli di soggetti privati appartenenti alle OVPC"* nel testo allegato parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, come peraltro indicato negli ALLEGATI 2 e 6 di cui al punto 1, che per le nuove tipologie di contributo introdotte con l'articolo 1, commi 2 e 4, della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2019;
 3. di dare atto che per la completa attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, è prevista l'adozione di un'ordinanza del Presidente della Provincia preordinata alla definizione dei criteri e delle modalità per individuare le aree di pregio paesaggistico-naturalistico all'interno delle quali può essere riconosciuto un parziale ristoro dei danni arrecati dalla calamità alle particelle edificiali e fondiari di proprietà di privati cittadini, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e dei relativi manufatti;
 4. di stabilire che le novità introdotte agli ALLEGATI 2 e 3 anche in adeguamento al DPCM 27 febbraio 2019, recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", in quanto dettano una disciplina migliorativa o comunque non peggiorativa per i richiedenti, si applicano anche alle domande già presentate alla data di adozione del presente provvedimento;
 5. di stabilire che le modalità di concessione dei contributi di cui al presente provvedimento potranno essere riviste in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 recante "Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";
 6. di demandare a successive determinazioni il recepimento delle modifiche qui introdotte nella modulistica;
 7. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, nonché sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e in altre forme ritenute idonee.

Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 2 - Abitazioni e altre proprietà private

002 Allegato 3 - Attività economiche

003 Allegato 4 - Agricoltura

004 Allegato 6 - Veicoli OVPC

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO 2 – Immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili, nonché altre proprietà di soggetti privati.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all' art. 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale n. 9 del 2011, art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019, ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, nonché le ulteriori misure statali di cui al DPCM 27 febbraio 2019, per danni connessi ad immobili adibiti ad abitazione privata, relativi beni mobili e altre proprietà di soggetti privati che non svolgono attività economiche, causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanata con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018 alle seguenti fattispecie:

- interventi urgenti a immediato sostegno alle famiglie, previste dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018;
- interventi di ripristino e ricostruzione realizzati dai proprietari di immobili adibiti ad abitazione, danneggiati da calamità, ai sensi dell'articolo 74, commi da 1 a 8, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9;
- interventi previsti dall'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019, riguardanti beni immobili diversi da quelli indicati nell'articolo 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, finalizzati al ripristino del decoro urbano e il paesaggio. Il contributo è concesso con riferimento ai beni immobili collocati in aree specificamente destinate all'insediamento, definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera n), della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), ampliate di una fascia di 30 metri o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge provinciale n. 9 del 2011, tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse. L'attuazione di queste misure è subordinata all'adozione dell'Ordinanza del Presidente della Provincia;
- altri interventi riguardanti beni immobili appartenenti a soggetti privati che non svolgono attività economica, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019.

1.2 - I contributi in oggetto possono essere concessi anche a favore di soggetti che, al momento della calamità, occupano a titolo di abitazione principale le unità immobiliari danneggiate, distrutte o divenute inagibili, a condizione che ne abbiano acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione dei contributi.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 – Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spese relative a :

- demolizione, riparazione e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione;
- pertinenze, arredi e attrezzature principali delle abitazioni;
- operazioni di trasferimento, custodia di arredi e attrezzature, nonché sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione;
- attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi manufatti, comprese le opere infrastrutturali di accesso. Sono esclusi dai finanziamenti gli oneri sostenuti per il recupero delle masse legnose.

Le suddette tipologie di intervento verranno considerate in sede istruttoria aggregate con le seguenti modalità e con la elencazione di dettaglio dei beni ristorabili:

- a) immobili adibiti ad abitazione e loro pertinenze, relativa impiantistica e lavori di sgombero;
- b) arredi;
- c) attrezzature principali;
- d) attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi manufatti, comprese le opere infrastrutturali di accesso,

e suddivise secondo le modalità indicate nella domanda di contributo.

Relativamente al punto a) verranno considerati: le demolizioni, le ricostruzioni e le riparazioni degli elementi strutturali incluse le coperture degli immobili, partizioni verticali e orizzontali, pavimenti, intonaci, pitture, rivestimenti murari, serramenti, murature perimetrali, recinzioni perimetrali, giardini, garage e cantine non integrati nell'immobile adibito ad abitazione, parcheggi, marciapiedi e accessi principali privati, impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas, ascensori e montascale, lavori di sgombero.

Relativamente al punto b) verranno considerate le seguenti categorie di arredi: mobili cucina, mobili soggiorno, mobili bagno, mobili camera da letto, mobili disimpegno/ingresso/altri locali.

Relativamente al punto c) verranno considerate le seguenti attrezzature principali: lavatrice, frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, piano cottura, fresa da neve, taglia erba a motore, motosega.

Relativamente al punto d) verranno considerati gli interventi effettuati su particelle edificiali e fondiari di proprietà privata, finalizzate al ripristino del decoro urbano e paesaggistico-naturalistico, ubicate nelle aree individuate dall'ordinanza del Presidente della Provincia, come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019.

2.2 - Per gli interventi di cui al punto a) riguardanti immobili adibiti ad abitazione, loro pertinenze, impianti e lavori di sgombero, la spesa ammessa a contributo è quella risultante dal preventivo/consuntivo così come definiti ai successivi punti 3.4 e 8.1.

L'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 150.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2017 per gli interventi relativi ad abitazioni principali distrutte e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 187.500,00, oltre ad Euro 10.000,00 per spese di demolizione dell'immobile da ricostruire in sito o da delocalizzare, tenuto conto, in quest'ultima fattispecie, che il sedime dell'immobile demolito dovrà in ogni caso essere gravato da vincolo di inedificabilità.

2.3 - Per le spese di cui ai punti b) e c) relative ad arredi ed attrezzature principali, la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal costo complessivo documentato da preventivi di spesa. In alternativa possono essere presentate fatture quietanzate.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto b), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 20.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 300,00. Con riferimento alle singole tipologie di arredo vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- mobili cucina: euro 5500,00;
- mobili soggiorno: euro 4000,00;
- mobili bagno: euro 1000,00;
- mobili per ciascuna camera da letto: euro 3500,00;
- mobili disimpegno/ingresso/altri locali: euro 1000,00.

Per i danni relativi ai beni di cui al precedente punto c), l'importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare Euro 6.000,00, e non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 150,00. Con riferimento alle singole attrezzature principali vengono individuati i seguenti importi massimi di contributo concedibile, quantificati sulla base di valori medi di mercato di prodotti ordinari, non di lusso:

- lavatrice: euro 700,00;
- frigorifero: euro 900,00;
- congelatore: euro 600,00;

- lavastoviglie: euro 700,00;
- forno: euro 700,00;
- piano cottura: euro 500,00;
- fresa da neve: euro 900,00;
- tagliaerba a motore: euro 500,00;
- motosega: euro 500,00.

2.4 - Per i danni relativi al precedente punto d) il contributo è concesso sulla base di preventivi di spesa o di fatture quietanzate, nonché della documentazione di supporto prevista nell'ordinanza del Presidente della Provincia e/o nella modulistica. L'importo massimo del contributo concedibile non può in ogni caso superare Euro 10.000,00. Non sono ammissibili a contributo le spese inferiori a Euro 500,00.

2.5 - La congruità dei prezzi indicati nel computo metrico estimativo è verificata in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

3. Presentazione delle domande

3.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

In caso di condominio, per i danni alle parti comuni, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore, anche nel caso in cui la proprietà delle parti comuni non sia stata ancora trasferita ai rispettivi proprietari privati; per quest'ultima fattispecie l'erogazione del contributo eventualmente spettante è subordinata all'effettivo trasferimento del titolo di proprietà.

L'amministratore di condominio può essere delegato dai condomini alla presentazione della domanda di contributo per i danni alle rispettive proprietà.

Nei casi in cui l'immobile d'abitazione non sia costituito in condominio, è possibile presentare singole domande da parte dei proprietari anche con fatture uniche ma separate in quota secondo i millesimi degli appartamento oppure delegare un unico proprietario a presentare la domanda con delega scritta da parte dei restanti proprietari.

3.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, a partire dal 10 gennaio 2017 e fino al 1 aprile 2019 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

Per la tipologia di contributo di cui al precedente punto 2.1, lettera d), la cui attuazione è disciplinata dalla presente deliberazione e da specifica ordinanza del Presidente della Provincia, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nel 30 aprile 2019.

3.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere certificato in sede di presentazione della rendicontazione;
- eventuale occupazione a titolo di abitazione principale dell'alloggio danneggiato.

3.4 – In allegato alla domanda devono essere presentati:

per gli interventi di cui alla lettera a):

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo e per gli interventi già realizzati le fatture quietanzate e il computo metrico consuntivo (immobili, pertinenze, impianti); in alternativa per gli interventi di importo fino ad euro 5000,00 (compresa IVA nella misura di legge), è facoltà del richiedente produrre un preventivo/consuntivo di spesa redatto dalla ditta incaricata e dettagliato nelle voci di costo;

per gli interventi di cui alle lettere b) e c):

- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate;

per gli interventi di cui alla lettera d):

- il preventivo di spesa o le fatture quietanzate.

Per tutti gli interventi sopraelencati dovrà essere allegata, inoltre, la documentazione fotografica e nel caso degli interventi di cui alla lettera d) anche la documentazione cartografica necessaria alla verifica della localizzazione del bene rispetto alle aree individuate.

Le spese tecniche rappresentano una delle voci della spesa ammessa e vengono riconosciute interamente.

In assenza del preventivo/consuntivo di spesa nella forma redatta da tecnico abilitato, l'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche di congruità sulla documentazione prodotta.

4. Istruttoria e concessione dei contributi

4.1 – La concessione dei contributi viene disposta con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 10.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate costanti di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

Le modalità di concessione potranno essere riviste in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 che saranno destinate all'intervento di cui ai presenti criteri.

L'importo di contributo da prendere a riferimento è quello spettante al netto della quota finanziata al 100%, così come definito al successivo punto 5 primo alinea, che viene concessa ed erogata in un'unica soluzione.

4.2 Le concessioni sono disposte in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande.

4.3 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 30 giorni dal termine fissato per la fine dei lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato una sola volta per il periodo massimo di un anno e quello di rendicontazione per ulteriori 30 giorni.

4.4 - In caso di inosservanza dei termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi.

4.5 - Nel caso in cui i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti o la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base dei lavori effettivamente eseguiti entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

4.6 - Nel caso di decesso del richiedente, anche prima della concessione del contributo, subentrano gli eredi secondo le norme generali dell'ordinamento.

5. Misura dei contributi

La misura dei contributi di cui ai presenti criteri è determinata nel modo seguente:

con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale di cui all'articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 80% della spesa ammessa.

con riferimento agli altri casi di cui all'articolo 74, comma 3, secondo capoverso (abitazioni non principali e altri immobili)

- 50% della spesa ammessa, a prescindere dalla valutazione della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dei criteri introdotti dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019;

con riferimento agli arredi ed attrezzature principali di cui all'articolo 74, comma 3, primo capoverso della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9

- per le tipologie di intervento e le spese riconoscibili dallo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 558/2018, specificamente individuate nel modulo di domanda è pari al 100% della spesa ammessa fino all'importo massimo di euro 5.000. Per gli importi superiori e per le tipologie di intervento e le spese a valere sull'art. 74 della l.p. n. 9 del 2011, la predetta misura è pari al 80% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad abitazioni principali e pari al 50% della spesa ammessa per arredi e attrezzature riferite ad altri immobili.

Restano in ogni caso fermi i limiti di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3.

Con riferimento alle attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi manufatti, comprese le opere infrastrutturali di accesso, introdotte con l'art. 1, comma 4, della legge provinciale n. 1 del 2019

- 100% delle spese documentate con i limiti di cui al punto 2.4.

Il contributo determinato rispetto alla spesa ritenuta ammissibile è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. Qualora non dichiarato in sede di domanda l'eventuale indennizzo sarà recuperato in sede di rendicontazione

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo.

Per il risanamento di ogni alloggio e relative parti comuni non si può beneficiare di altri contributi provinciali.

Non sono altresì cumulabili con eventuali interventi finanziari concessi direttamente dallo Stato.

Con riferimento agli interventi di ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto 2.1, lettera d), si stabilisce che eventuali introiti per il richiedente connessi alla realizzazione dei lavori devono essere dichiarati e detratti dall'entità del contributo concesso.

6. Erogazione dei contributi

6.1 - I contributi vengono liquidati a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, così come previsto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.. previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e sulla disponibilità dei titoli autorizzativi per l'effettuazione dei lavori, nonché sulla base di fatture quietanzate qualora non allegate in sede di presentazione della domanda nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 - La quota del contributo nel limite massimo di euro 5.000,00 per le tipologie e spese individuate dallo Stato con l'OCDPC n. 588/2018, sarà erogata entro 30 giorni dalla concessione, qualora in sede di domanda siano state presentate fatture quietanzate almeno pari alla somma spettante.

7. Modalità per la determinazione dell'indicatore della condizione economica (ICEF)

(omissis)

8. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

8.1 - Il preventivo/consuntivo di spesa, sia nella forma semplificata prodotta dalla ditta incaricata, che nella forma redatta da tecnico abilitato, deve evidenziare che l'intervento assume valenza di ripristino limitato agli elementi danneggiati a causa dell'evento calamitoso oggetto del presente atto.

8.2 - Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto e l'eventuale attestazione della necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione. In tal modo il consuntivo di spesa assume la valenza di perizia asseverata, anche con riferimento alle regole di rendicontazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., qualora tali elementi non siano già presenti nella documentazione afferente la domanda. Con provvedimento della struttura competente verrà approvato lo schema del suddetto consuntivo, tenuto conto degli eventuali contenuti previsti dal DPCM 27 febbraio 2019."

9. Revoca del provvedimento di concessione del contributo

9.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati (vedi punto 4.3);
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

9.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo e si revoca il provvedimento di concessione.

ALLEGATO 3 – Attività economiche e di lavoro autonomo

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", ivi comprese le misure urgenti disposte dallo Stato ai sensi dell'OCDPC 558/2018 nonché le ulteriori misure statali di cui al DPCM 27 febbraio 2019, per danni alle attività produttive e di lavoro autonomo causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione e requisiti

1.1 – Le presenti disposizioni si applicano a:

- interventi a favore delle attività produttive e di lavoro autonomo, con eccezione per quelle del settore agricolo, per danni causati da calamità a edifici e relative pertinenze, arredi e attrezzature, nonché per l'eventuale danno economico connesso a sospensioni dell'attività, riduzioni dei ricavi delle vendite o perdite di scorte, ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018;
- interventi urgenti per il sostegno delle attività economiche e produttive, previsti dall'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento protezione civile n. 558 del 15.11.2018, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere nazionali, adottata con delibera del Consiglio dei Ministri di data 8 novembre 2018;
- altri interventi ai sensi dell'art. 4 del DCPM 27 febbraio 2019.

2. Beneficiari

2.1 – Possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni le imprese appartenenti al settore industriale, commerciale, artigianale, alberghiero, turistico e i lavoratori autonomi previsti dall'articolo 2222 del codice civile, operanti stabilmente in provincia di Trento e pertanto iscritti nel Registro delle imprese di Trento o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, oppure in possesso di partita Iva qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al suddetto Registro.

2.2 – I beneficiari dei contributi e degli indennizzi, salvo casi di forza maggiore, devono impegnarsi a continuare l'esercizio dell'attività produttiva, anche diversa da quella preesistente ed anche tramite l'affitto dell'azienda, almeno per il periodo non inferiore a tre anni. L'esercizio dell'attività produttiva può avvenire anche in diversa sede o unità operativa, qualora al momento della domanda relativa a beni immobili l'originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio e in ogni caso limitatamente ai contributi per beni mobili e indennizzi per perdita di reddito e scorte.

3. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettera a), individuazione della spesa ammessa e del contributo concedibile

3.1 – Possono beneficiare di contributi in conto capitale, anche prescindendo dalla proprietà dei beni, le seguenti tipologie di intervento:

- la ricostruzione o la riparazione di beni immobili danneggiati, distrutti, resi inagibili o inutilizzabili, nonché delle adiacenze e dei percorsi di accesso principale a detti beni immobili. Nel caso la sede oppure l'unità operativa originaria non sia più agibile per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la ricostruzione può avvenire in diversa localizzazione;
- la sostituzione o la riparazione di beni mobili danneggiati (arredi, veicoli, attrezzature varie, etc.). La sostituzione o riparazione di impianti di tipo immobiliare (impianto elettrico, impianto riscaldamento, etc.), in assenza di ulteriori interventi sull'immobile, è assimilata ai beni mobili ai fini dei presenti criteri.

3.2 – Sulle spese previste, escluse quelle relative alla ricostruzione o riparazione di adiacenze e di percorsi di accesso principale ai beni immobili, è concesso un contributo - pari al 100% della spesa ammessa - a titolo di *de minimis* fino ad un massimo di 20.000,00 euro e comunque nel

limite del *de minimis* disponibile. Su spese eccedenti l'importo di cui al periodo precedente e su eventuali spese di ricostruzione o riparazione di adiacenze e di percorsi di accesso principale ai beni immobili, è concesso ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, un contributo pari al 75% della spesa ammessa. Il contributo complessivamente concesso non può superare i 500.000,00 euro per beni immobili e relative pertinenze e i 200.000,00 euro per beni mobili. Non sono finanziabili domande con spese ammissibili inferiori a 2.500,00 euro.

3.3 - Per la ricostruzione e riparazione dei beni immobili danneggiati, delle relative adiacenze e dei percorsi di accesso principali la spesa ammessa a contributo è quella risultante dalla documentazione tecnica presentata, salvo quanto previsto al punto 5.1. In caso di ricostruzione in luogo diverso dall'originario in quanto non più agibile per motivi di rischio, la spesa ammessa non può superare il valore dei beni distrutti al momento dell'evento calamitoso come risultante da perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - che consideri la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dei beni.

3.4 - Per la sostituzione/riparazione di beni mobili danneggiati la spesa ammessa a contributo è rappresentata dal valore espresso nella perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da centro assistenza fiscale - CAF - con riferimento al valore economico del bene specifico al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità dello stesso bene.

3.5 - Per la sostituzione/riparazione di veicoli utilizzati per l'attività economica o di lavoro autonomo la spesa ammessa a contributo è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità, come riportato sulla pubblicazione eurotax blu relativa all'anno 2018, qualora si tratti delle tipologie di veicoli individuate in tale pubblicazione; in mancanza di tale dato il bene sarà valutato nell'ambito con le modalità di cui al precedente punto 3.4.

4. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo ai sensi dell'art. 72, comma 2, lettere b) e c) e individuazione della spesa ammessa e del contributo concedibile

4.1 - E' possibile beneficiare di indennizzi per la perdita di reddito quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- *sospensione dell'attività, pari o superiore a 7 giorni, fino al ripristino completo della funzionalità della struttura;*
- *perdita di reddito superiore al 20% secondo i meccanismi di calcolo e nei periodi indicati dal Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, art. 50.*

4.2 - La percentuale dell'indennizzo è pari al 75% della spesa ammessa individuata nella perdita di reddito calcolata ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4.3 - La perdita di reddito è calcolata confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsi dell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni precedenti il verificarsi la calamità (escludendo il migliore e il peggiore dato finanziario) e calcolata per lo stesso semestre dell'anno. I dati finanziari, unicamente connessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale, sono i seguenti:

- a) EBIT, ovvero l'utile al lordo di interessi, imposte e tasse;
- b) costi di ammortamento;
- c) costi del lavoro.

4.4 - E' inoltre possibile beneficiare di indennizzi per perdite di scorte. La percentuale del contributo è pari al 75% della spesa relativa al ripristino o riacquisto delle scorte stesse, nel limite del valore delle scorte danneggiate o distrutte come risultante da perizia asseverata e giurata redatta da tecnico abilitato o da CAF. La perizia tiene conto del valore economico dei beni specifici al momento dell'evento calamitoso, considerata la vetustà, le caratteristiche e la funzionalità degli stessi beni, nonché dei valori degli acquisti di scorte negli anni precedenti.

4.4. bis In caso di impossibilità a continuare l'attività produttiva per casi di forza maggiore legati alla non agibilità, alla data della domanda, della sede o unità operativa per motivi di rischio, definiti con provvedimenti di protezione civile e di governo del territorio, la percentuale del contributo è pari al 75% del valore delle scorte danneggiate o distrutte come risultante dalla perizia asseverata e giurata di cui al punto 4.4.

4.5 - Non sono ammissibili a contributo perdite di reddito o di scorte inferiori a Euro 3.000,00.

4.6 - In considerazione della data dell'evento di cui si tratta si stabilisce che i sei mesi successivi alla calamità coincidono con i mesi da novembre 2018 ad aprile 2019.

4.7 - Per le nuove attività e per le imprese con dati di confronto storici riguardanti la gestione economico-finanziaria inferiori ad un biennio, le valutazioni sulla riduzione dei ricavi sono effettuate con riferimento ai risultati attesi del piano finanziario aziendale. In tal caso l'indennizzo è concesso in regime de minimis.

5. Disposizioni comuni

5.1. - Se il bene danneggiato, mobile o immobile, è coperto da assicurazione, il contributo è ridotto in misura tale da non comportare il superamento del danno tenendo conto dell'indennizzo riconosciuto dalla società assicuratrice. L'indennizzo verrà recuperato in sede di rendicontazione finale qualora non già dichiarato in sede di presentazione della domanda.

5.2 - I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità, nonché con le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico con riguardo ai lavori ammessi a contributo. La quota di spesa eventualmente non ammessa a contributo ai sensi dei presenti criteri può essere agevolata da altre leggi provinciali nei limiti del cumulo previsto dalle normative europee in materia di aiuti alle imprese. Qualora i beni distrutti o danneggiati siano stati già agevolati ai sensi di altre leggi provinciali, è comunque consentita la sostituzione/ricostruzione agevolata ai sensi della presente legge.

6. Presentazione delle domande

6.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia di Trento.

6.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE), via Solteri n. 38, 38122 Trento, a partire dal 10 gennaio e fino al 1 aprile 2019 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore. Nei soli casi di utilizzo di caselle CEC-PAC o PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione). In ogni caso la documentazione va trasmessa con gli strumenti telematici indicati all'indirizzo di posta elettronica certificata apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it;
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia.

6.3 - In allegato alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- esistenza di eventuale copertura assicurativa, con l'indicazione dell'eventuale importo riconosciuto. Qualora non conosciuto all'atto della domanda dovrà essere dichiarato in sede di presentazione della rendicontazione;

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti elementi:

- la spesa presunta risultante dalla documentazione tecnica allegata;
- la stima dei beni immobili non ricostruibili nel luogo originario, dei beni mobili e delle scorte come risultante dalla perizia asseverata e giurata con riferimento al valore dei beni al momento dell'evento calamitoso;
- la presunta perdita di reddito.

6.4 In allegato alla domanda deve essere presentato:

- preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato in forma di computo metrico estimativo o computo consuntivo per interventi realizzati;
- perizia asseverata e giurata con riferimento al valore dei beni immobili non ricostruibili nel

luogo originario, dei beni mobili e delle scorte al momento del verificarsi dell'evento calamitoso;

- elaborazione contabile comprovante i dati finanziari necessari a definire la perdita di reddito, redatta da professionista abilitato iscritto all'albo professionale;
- nel caso di esistenza di copertura assicurativa, verbale di sopralluogo/perizia rilasciato dalla compagnia assicuratrice.

6.5 – E' in generale consentito integrare la domanda al fine di produrre documentazione necessaria alla definizione dell'istruttoria. In particolare, qualora la domanda si riferisca alla richiesta di indennizzo per sospensione dell'attività o riduzione dei ricavi è consentita l'integrazione successiva della dichiarazione sostitutiva contenuta nella domanda per fornire i dati finanziari dell'impresa relativi ai mesi da novembre 2018 ad aprile 2019 nonché le ulteriori elaborazioni contabili.

7. Istruttoria e concessione dei contributi/indennizzi

7.1 – La struttura organizzativa referente del procedimento finalizzato alla concessione dei contributi o indennizzi è l'Agenzia provinciale per le incentivazioni delle attività economiche (APIAE).

7.2 - La concessione dei contributi viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di completamento dell'istruttoria, con determinazione del dirigente competente entro 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 50.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore a 50.000 e pari o inferiori a 100.000,00 in 5 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità;
- per quelli di importo superiore a 100.000,00 in 10 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

Gli indennizzi di importo fino a 50.000 sono concessi in un'unica soluzione; quelli di importo superiore sono concessi in due quote annue di pari importo. Le modalità di concessione potranno essere ridefinite in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 che verranno destinate ai presenti criteri.

7.3 – In fase istruttoria, in particolare, vengono valutati:

- la congruità degli interventi realizzati, con riferimento alle caratteristiche che i beni avevano prima dell'evento calamitoso ai fini della rideterminazione della spesa ammessa e in base alla documentazione tecnica e alle perizie giurate presentate in domanda.

7.4 - Gli interventi devono essere ultimati entro due anni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, prorogabili di un anno con domanda motivata da presentare entro la scadenza originaria. La rendicontazione della spesa deve essere presentata entro 180 giorni dal termine fissato per completamento. In materia di termini si applica quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, riguardante le direttive per la fissazione dei termini di avvio, completamento e rendicontazione degli interventi. Nel caso la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, questa è rideterminata sulla base degli interventi effettivamente realizzati entro i termini o della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.

8. Erogazione dei contributi e indennizzi

8.1 – La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà avvenire ai sensi del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.; " *Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23* " ; in aggiunta alla documentazione prevista dal predetto regolamento, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- per gli investimenti immobiliari, computo consuntivo qualora non già presentato in sede di domanda;
- omissis;
- dichiarazione dell'importo dell'indennizzo assicurativo riconosciuto qualora non già indicato in domanda o prima della concessione;
- dichiarazione attestante gli estremi dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistica

ovvero che per l'intervento realizzato non era necessario alcun titolo abilitativo. In alternativa potrà essere inviata alla struttura competente copia di detti titoli;

- omissis;
- per i contributi concessi in regime di *de minimis*, e per i beni mobili in alternativa alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 8 del citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n.9-27/Leg., copia delle fatture quietanzate.

8.2. I contributi vengono liquidati, compatibilmente con il budget di cassa di APIAE, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta, previa verifica sulla congruità dei prezzi indicati nella documentazione tecnica in raffronto ai valori indicati nell'elenco prezzi adottato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 per gli investimenti immobiliari, ed erogati:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

8.3 – Gli indennizzi per perdita di reddito sono erogati in un'unica soluzione o in due quote annuali successivamente alla concessione. Gli indennizzi per perdite di scorte sono liquidati a seguito di rendicontazione, come prevista al punto precedente.

9. Disposizioni riguardanti la documentazione tecnica

9.1 - Il preventivo di spesa deve essere redatto da un tecnico abilitato e consiste nel computo metrico estimativo dell'intervento, corredato da una descrizione che metta in evidenza gli elementi danneggiati che si intendono ripristinare, nonché dalla documentazione fotografica degli stessi elementi. Per interventi già realizzati può essere prodotto un computo consuntivo.

9.1.bis Il consuntivo di spesa redatto da tecnico abilitato deve confermare tra l'altro i contenuti delle informazioni e dichiarazioni contenute nel modulo della domanda di contributo, con particolare riferimento a nesso di causalità e identificazione dell'immobile danneggiato, nonché contenere la documentazione grafica di supporto e l'eventuale attestazione della necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione. In tal modo il consuntivo di spesa assume la valenza di perizia asseverata, anche con riferimento alle regole di rendicontazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m., qualora tali elementi non siano già presenti nella documentazione afferente la domanda. Con provvedimento della struttura competente verrà approvato lo schema del suddetto consuntivo, tenuto conto degli eventuali contenuti previsti dal DPCM 27 febbraio 2019.

10. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

10.1 - La Provincia può accertare la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo nei seguenti casi:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo oppure, salvo casi di forza maggiore, anche diversi da quelli indicati al punto 2.2, non sia stato rispettato l'impegno a continuare l'esercizio dell'attività produttiva di cui al punto 2.2;
- i soggetti interessati non abbiano eseguito gli interventi per i quali è stato concesso il contributo entro i termini previsti da questi criteri, eventualmente prorogati;
- i soggetti interessati non abbiano rispettato il termine per la rendicontazione della spesa, eventualmente prorogato.

10.2 – La struttura competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza totale o parziale del contributo/indennizzo e provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.

ALLEGATO 4 – Settore agricoltura e acquacoltura/pesca

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il settore dell'agricoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 14 e nell'art. 30 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Per il settore dell'acquacoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 44 del Regolamento UE n. 1388 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore alle piccole e medie imprese, per le attività produttive del settore agricolo primario e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per danni causati da calamità a immobili, attrezzature, macchinari, scorte vive e mezzi di produzione, nonché per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del medesimo regolamento e dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Le imprese agricole del settore dell'acquacoltura e pesca devono rispettare, durante il periodo della concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca e qualora non vengano rispettate, l'aiuto dovrà essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Si deroga dagli obblighi e dai vincoli di cui all'articolo 6 della L.p. 4/2003 (legge provinciale sull'agricoltura) ed anche ai vincoli della normativa in materia di Organizzazione Comune di Mercato (O.C.M.) per il settore ortofrutticolo (DM 5927 del 18/10/2017), qualora gli impianti e le strutture danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano ancora soggette a vincolo.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le piccole e medie imprese che rispettano la definizione di piccole e medie imprese come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014 e come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014:

- le imprese agricole come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a);
- le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), come elencate all'articolo 2, comma 1 lettera d) della L.p. 4/2003.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

Il contributo complessivamente concesso non può superare euro 500.000,00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.

Gli aiuti intesi ad indennizzare i danni materiali di cui all'art. 30 del Reg. (Ue) n. 702/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti agli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento, per i medesimi beni danneggiati.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

(A)

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (Ue) n. 702/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative ai danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

Nello specifico il risarcimento riguarda:

1. danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;
2. mancato reddito dovuto alla perdita della produzione dell'annata 2018 secondo i parametri stabiliti dall'art. 30, punto 7, del Regolamento UE n. 702/2014:

$$\text{Mancato reddito } E = (A-B) - C + D$$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2015-2016-2017 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2013-2014- 2015-2016-2017 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2018) X (prezzo medio di vendita ricavato)

C = costi non sostenuti a causa della calamità

D = altri costi sostenuti a seguito della calamità

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

(B)

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (Ue) n. 702/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto (effetto di incentivazione) secondo i costi ammissibili di seguito elencati, relativi al ripristino a seguito degli eventi calamitosi precedentemente citati. I costi saranno ammissibili solo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento. Beneficiari dell'art. 14 del Reg. (Ue) n. 702/2014 sono le PMI attive nella produzione agricola primaria.

1. Rifacimento di strutture di copertura di colture quali: serre, tunnel permanenti, tunnel temporanei con relativi accessori, compresi i costi di smontaggio e smaltimento del vecchio impianto.
2. Acquisto e posa in opera di teli e reti ombreggianti, antinsetto, antigrandine e antipioggia, con relativi accessori.
3. Rifacimento di impianti di frutteto, vigneto e piccoli frutti danneggiati dagli eventi calamitosi (materiale vegetale e paleria atta al sostegno della coltura). Sono ammessi anche i costi per il consolidamento e la messa in sicurezza dei fondi e muri di sostegno, danneggiati a seguito della citata calamità, nonché le recinzioni.
4. Ripristino di terreni danneggiati da smottamenti dovuti alle piogge torrenziali;
5. Ripristino di strutture per ricovero e allevamento di animali, macchine, attrezzature agricole e scorte agrarie.
6. Acquisto di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati dalla calamità;
7. Acquisto di animali e ripristino di mezzi di produzione.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel limite massimo totale del 12% della spesa ammessa dei lavori, comprensiva dell'eventuale importo degli imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere, e come elencati di seguito:

- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- nel caso di perizia geologica, per l'importo preventivato.

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e non rientra nel limite di calcolo del 12% di cui al paragrafo precedente.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% dei costi generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

(C)

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (Ue) n. 1388/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative ai danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e per perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dal 30 ottobre 2018.

Nello specifico il risarcimento riguarda e seguenti danni:

1. danni a edifici, attrezzature e macchinari.
2. perdite di scorte vive e mezzi di produzione.
3. mancato reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell'attività secondo i parametri stabiliti dall'art. 44, punto 7, del Regolamento UE n. 1388/2014:

$$\text{Mancato reddito } E = (A-B) - C + D$$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2015-2016-2017 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2013-2014- 2015-2016-2017 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2018 o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione) X (prezzo medio di vendita ricavato)

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

4.1 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. il capitale circolante;
- c. i costi di drenaggio;
- d. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
- e. investimenti/lavori in economia;
- f. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario.

In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

- g. investimenti in leasing;
- h. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
- i. manutenzioni ordinarie.

4.2 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole e le cooperative agricole, come definite al punto 2 “beneficiari”, che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell'azienda ai fini dell'ammissibilità della domanda.
3. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).
4. Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualificano l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
5. Nel caso in cui il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale abbia una scadenza anteriore a quella prevista dal vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo punto 9 “Obblighi a carico dei richiedenti”, tale contratto dovrà essere rinnovato dal beneficiario, alla scadenza, per poter rispettare detto vincolo.
6. Qualora richiesto per la tipologia di iniziativa è necessario che, il richiedente sia in possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento. Gli estremi del titolo urbanistico saranno richiesti prima di procedere alla concessione del contributo;

7. eventuale dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione non siano assicurati.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto il contributo siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell'ambito delle polizze assicurative.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75%. Il medesimo calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria di liquidazione finale sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

Gli aiuti saranno concessi nel seguente modo:

- per contributi di importo pari o inferiori a euro 10.000,00 in un'unica soluzione;
- per altre tipologie di contributi di importo superiore a 10.000,00 in rate costanti, di 4 anni, di pari importo.

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione in annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 30 settembre di ciascun anno.

Le modalità di concessione potranno essere riviste in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 che saranno destinate all'intervento di cui ai presenti criteri.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 gennaio 2019 ed entro il 1° aprile 2019

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a. presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura;
- b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
- c. invio alla casella PEC serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it;

6.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che l'impresa non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle vigenti disposizioni.

Ai fini dell'acquisizione d'ufficio, la domanda deve altresì contenere:

- l'indicazione delle particelle oggetto di intervento;
- l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- l'indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso. In caso contrario dovrà essere presentato secondo le modalità stabilite dal successivo punto 6.4

6.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) eventuale documentazione fotografica e breve relazione attestante il danno subito compresa la quantificazione dell'eventuale mancato reddito della produzione 2018;
- b) perizia di stima a firma di un professionista abilitato che quantifichi il danno subito e il valore del bene immediatamente prima dell'evento calamitoso e attesti il nesso di causalità tra la calamità e il danno subito. Conformemente all'art. 30 del Reg. Ue n. 702/2014 il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito di calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento;
- c) preventivi di spesa per materiale vegetale, impianti, macchinari, attrezzature, scorte vive, mezzi di produzione;
- d) qualora già in possesso al momento della presentazione della domanda e se previsto dalla normativa vigente, progetto completo approvato con permesso valido all'esecuzione delle opere (gli estremi dell'atto dovranno essere indicati nella domanda di contributo) e relazione descrittiva delle iniziative da eseguire con indicate le particelle interessate, firmata da un tecnico abilitato;
- e) per interventi strutturali, computo metrico estimativo delle opere firmato dal tecnico abilitato, secondo le voci del prezzario per i lavori pubblici redatto dalla Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non presenti, sulla base dei prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;

- f) in alternativa al computo metrico estimativo, potranno essere presentati i preventivi che indichino il dettaglio dei materiali e la messa in opera da parte della ditta incaricato. E' possibile la presentazione di un preventivo contenente soli materiali ma in tal caso non sarà ammissibile la spesa di posa in opera eseguita in economia direttamente dall'azienda agricola.
- g) nel caso di iniziative realizzate precedentemente alla presentazione della domanda, in alternativa al preventivo o al computo metrico estimativo potrà essere presentata la fattura delle spese sostenute corredata di una relazione a firma del richiedente;
- h) nella domanda di contributo sarà presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che prevede l'indicazione delle particelle oggetto di intervento e il relativo titolo d'uso;
- i) solo nel caso di opere edili (ad es. tettoie, ricoveri attrezzi e scorte, ecc.) su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, corredata dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii in materia di patti agrari;

6.4 Documentazione aggiuntiva

Entro i termini previsti dal successivo punto 6.5 dovrà essere presentata la seguente documentazione qualora necessaria:

- estremi del titolo edilizio
- progetto definitivo
- documento attestante eventuali risarcimenti richiesti, attestati e/o ricevuti dalla compagnia di assicurazione.

6.5 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione mentre la concessione dei contributi avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. Nel caso di risorse insufficienti le stesse saranno riconsiderate automaticamente nel momento in cui si renderanno disponibili ulteriori stanziamenti a bilancio.

Nel caso sia necessaria la documentazione aggiuntiva prevista al precedente punto 6.4, sarà comunicato al richiedente che entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà essere consegnata la documentazione necessaria per procedere alla concessione del contributo. E' possibile chiedere una proroga al termine secondo quanto previsto in materia di procedimento dalla L.p. 23/92.

Entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Dell'avvenuta concessione del contributo o del diniego sarà data comunicazione al richiedente.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

6.6 Verifiche in loco

I sopralluoghi per la verifica presso l'azienda agricola delle iniziative realizzate, saranno effettuati su un campione del 5% delle domande prima dell'erogazione finale dell'agevolazione.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria per la concessione del contributo le iniziative siano già state realizzate e sia già stata presentata presso l'amministrazione la documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tale sopralluogo dovrà essere effettuato prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo medesimo.

7. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di IVA e spese non ammissibili.

Qualora il richiedente sia in possesso della documentazione che giustifica la spesa sostenuta già al momento della presentazione della domanda, sarà necessario compilare solamente la parte apposita contenuta nella domanda di contributo iniziale e allegare la relativa documentazione.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente il numero seriale o di matricola.
2. solo nel caso di opere edili (ad es. tettoie, ricoveri attrezzi ecc.), elenco delle fatture con dichiarazione del richiedente e, ove presente, del direttore lavori che le opere ed i materiali riportati nelle fatture sono tutti imputabili all'iniziativa finanziata.
3. Nel caso di lavori per i quali in fase iniziale è stato presentato un Computo metrico iniziale, è necessaria la presentazione di un Computo metrico finale (stato finale) a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.
4. Nel caso di opere che necessitano di un permesso di costruire è necessaria la presentazione di un certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.
5. Documento che attesta il rimborso ricevuto, o in corso di liquidazione, da parte compagnia assicuratrice.

8. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro il 31 dicembre 2021** Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. E' possibile una sola proroga alla rendicontazione per un periodo massimo di 6 mesi.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, eventualmente prorogato, sarà disposta la revoca totale del contributo concesso.

9. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili e degli impianti per almeno 5 anni e per le macchine e i beni mobili per almeno 3 anni. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione alla durata residua dell'obbligo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

ALLEGATO 6 – Veicoli di soggetti privati appartenenti alle OVPC

Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 74, comma 10 bis, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", a favore dei proprietari di veicoli ad uso privato, appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, per danni causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018, che ha colpito la provincia di Trento.

1. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore dei proprietari di veicoli ad uso privato appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, utilizzati per raggiungere i luoghi dell'evento per le attività di soccorso o i punti e i centri operativi connessi e danneggiati dalla calamità, ai sensi dell'art. 74, comma 10 bis, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2019, in relazione ai danni provocati dalla calamità per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere provinciale con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018.

2. Tipologia degli interventi ammissibili a contributo e individuazione della spesa ammessa

2.1 - Possono beneficiare dei contributi qui previsti i proprietari dei veicoli ad uso privato appartenenti alle organizzazioni di volontariato come indicato al precedente punto 1, qualora il mezzo sia stato danneggiato, distrutto o reso inservibile e rientri nelle categorie degli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi di tipo caravan.

2.2 - Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- *l'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello distrutto o reso inservibile dalla calamità (rientrante nelle categorie di cui al punto 1);*
- *le riparazioni di veicoli (rientranti nelle categorie di cui al punto 1) danneggiati dalla calamità.*

2.3 - Se il veicolo danneggiato è coperto da assicurazione, la spesa ammissibile è ridotta in misura pari alla somma liquidata dalla società assicuratrice.

2.4 - Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo la spesa ammessa è pari al valore di mercato che il bene aveva al momento della calamità. Tale valore con riferimento ad autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di tipo caravan è quello riportato dalla pubblicazione eurotax (online o cartaceo), libro blu relativa all'anno e mese in cui si è verificato l'evento. Con riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 il contributo per l'acquisto di un nuovo veicolo viene stimato a forfait pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan.

Nel caso di riparazione del veicolo la spesa ammessa è costituita dal costo effettivamente sostenuto e documentato da specifica fattura quietanzata.

2.5 - Non sono ammissibili a contributo le spese di riparazione inferiori a Euro 300,00.

2.6 - La misura dei contributi previsti, nel rispetto dei limiti indicati al successivo punto 2.7, è determinata nel modo seguente:

- 100% della spesa ammessa per l'acquisto di un nuovo veicolo, in sostituzione di quello reso inservibile o distrutto dalla calamità (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan) come determinata al punto 2.4; con riferimento ai veicoli immatricolati negli anni precedenti al 2009 viene stimato un contributo a forfait pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e rimorchi tipo caravan. Qualora il contributo risulti inferiore o pari a 500 Euro per gli autoveicoli e 300 Euro per i motoveicoli, ciclomotori e

rimorchi tipo caravan, i richiedenti beneficeranno del contributo forfettario previsto dal punto 2.4.

- 100% della spesa ammessa per la riparazione del veicolo danneggiato dalla calamità.

2.7 - Il contributo non può essere superiore a:

- Euro 5.000,00 per i veicoli di cui agli artt. 52 e 53 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 35.000,00 per le autovetture di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285;
- Euro 50.000,00 per gli altri autoveicoli di cui all'art. 54 del dlgs 30.04.1992, n. 285.

3. Tipologia degli interventi ammissibili ad indennizzo e individuazione della spesa ammessa

3.1 - I proprietari dei veicoli distrutti o resi inservibili dalla calamità che non procedono all'acquisto di un mezzo sostitutivo possono chiedere un indennizzo pari al contributo di cui al punto 2.6.

3.2. - Per la valutazione dell'indennizzo si richiama integralmente quanto previsto al punto 2 con riferimento al contributo previsto per l'acquisto di nuovo veicolo.

4. Presentazione delle domande

4.1 - I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo/indennizzo utilizzando la modulistica, adottata con determinazione dei dirigenti competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge provinciale 23/1992 e che sarà resa disponibile sul sito Internet della Provincia.

4.2 - La domanda deve essere presentata alla Provincia Autonoma di Trento, Unità di missione strategica grandi opere e ricostruzione, entro il 30 aprile 2019 con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo di posta certificata indicato nella modulistica (e-mail o posta elettronica certificata/pec: la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione);
- consegna diretta alla struttura provinciale competente o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza e informazione della Provincia;
- servizio postale (mediante raccomandata A/R. Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione) unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore.

4.3 - Nel modulo dovrà essere contenuta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 d.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante in particolare:

- i dati identificativi dell'immatricolazione del veicolo danneggiato, distrutto o reso inservibile dalla calamità;
- lo stato di inservibilità del veicolo o la necessità di riparare lo stesso a seguito dell'evento calamitoso;
- che il veicolo è stato utilizzato per raggiungere i luoghi dell'evento calamitoso per le attività di soccorso o i punti e i centri operativi connessi;
- l'importo dell'eventuale copertura assicurativa.

4.4 - In allegato alla domanda deve essere presentata, a seconda del caso, la fattura quietanzata relativa alla riparazione e la documentazione fotografica del veicolo danneggiato o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 d.P.R. n. 445/2000) che l'autoveicolo/motoveicolo è stato demolito come da certificato rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico di _____ in data _____ al n° _____ o che il ciclomotore è stato radiato per demolizione in data _____.

Va inoltre allegata la dichiarazione del responsabile legale/comandante dell'ente di volontariato iscritto nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile, in base alla quale il proprio

membro volontario, proprietario del veicolo danneggiato, è intervenuto per prestare soccorso nel luogo colpito dall'evento dove si è verificato il danno stesso.
Ai fini di ottenere l'indennizzo il richiedente deve dichiarare il non interesse ad acquistare un nuovo veicolo sostitutivo e produrre la documentazione relativa alla demolizione del veicolo distrutto o reso inservibile.

5. Istruttoria e concessione dei contributi o indennizzi

5.1 – La concessione dei contributi o indennizzi è subordinata in particolare alle seguenti valutazioni:

- verifica che il veicolo sia tra quelli colpiti dalla calamità;
- verifica dell'effettivo stato di inservibilità del veicolo;
- verifica circa la necessità e la congruità dell'intervento di riparazione.

La concessione viene disposta, in ordine cronologico rispetto alla data di ricevimento delle domande, con determinazione dirigenziale entro il termine di 60 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. I contributi sono concessi:

- per quelli di importo pari o inferiore a euro 10.000 in un'unica soluzione;
- per quelli di importo superiore in 5 rate di pari importo calcolate dividendo l'importo del contributo per il numero delle annualità.

5.2 – I contributi sono erogati successivamente alla loro concessione e sulla base di idonea documentazione fiscale di spesa nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione;
- nel caso di concessione annualità: entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Revoca del provvedimento di concessione del contributo/indennizzo

6.1 - La Provincia può accertare la decadenza dal diritto al contributo/indennizzo e disporre la revoca del provvedimento di concessione, ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, nel seguente caso:

- i soggetti interessati abbiano reso false attestazioni o certificazioni su elementi rilevanti ai fini della concessione del contributo/indennizzo;

6.2 - Il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento con cui si accerta la decadenza del diritto al contributo/indennizzo e si revoca il provvedimento di concessione. L'amministrazione provinciale provvede successivamente al recupero delle somme indebitamente erogate nelle forme previste dalla normativa vigente, incrementate degli interessi legali maturati.